

# FEDERAZIONE NAZIONALE DI TEATRO SOCIALE

## STATUTO

### **Art. 1) Denominazione**

E' costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in Roma, in via Gustavo Bianchi, 12/a, una libera associazione a carattere nazionale denominata:

Federazione Nazionale di Teatro Sociale,

di seguito indicata semplicemente come "federazione".

La sede della Federazione potrà essere, con delibera del Consiglio Direttivo, trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Roma e potrà istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili in Italia e all'estero, senza dover ricorrere alla modifica dello statuto associativo.

La durata della Federazione è illimitata.

### **Art. 2) Oggetto**

La Federazione Nazionale di Teatro Sociale riunisce associazioni, cooperative, compagnie teatrali, enti, professionisti e operatori che operino efficacemente nel settore del teatro sociale e di comunità e che, più in generale, utilizzino l'arte del teatro ed il suo linguaggio come mediazione in contesti educativi, terapeutici e riabilitativi, nella relazione d'aiuto, nell'intervento nel disagio sociale ed esistenziale e in percorsi finalizzati al benessere ed alla crescita della persona.

### **Art. 3) Ammissione alla federazione**

Ai fini della tutela sia dell'utenza e delle realtà in cui si realizzano interventi di teatro sociale e di comunità, sia delle stesse associazioni, professionisti e operatori del settore, la Federazione verifica ed attesta il livello di qualità degli interventi e dei progetti delle associazioni aderenti nonché la professionalità, la competenza e l'aggiornamento dei singoli operatori di teatro sociale iscritti.

Sono ammesse ad iscriversi alla Federazione tutte le associazioni, gli organismi ed i singoli operatori che, in seguito a domanda scritta e a presentazione di idonea documentazione delle attività realizzate nel campo del Teatro Sociale e di Comunità, dopo attento esame della preposta commissione di verifica nominata dal consiglio direttivo della federazione, verranno ritenute da quest'ultimo idonei nei termini più sotto specificati all'art.7 "Requisiti di Ammissione".

### **Art. 4) Caratteristiche**

a) La Federazione Nazionale di Teatro sociale è una federazione democratica, apolitica, apartitica e aconfessionale, a carattere volontario e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale e culturale.

b) La Federazione di Teatro sociale non ha scopi di lucro. Qualsiasi attività economica o di raccolta fondi potrà essere istituita al solo scopo della gestione del bilancio della Federazione finalizzato al conseguimento degli scopi statutari. E' fatto pertanto divieto, nell'amministrazione della stessa, di distribuire, in qualsiasi forma e anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

## **Art. 5) Finalità**

Le finalità dell'Associazione sono:

a) Promozione dell'arte teatrale e del suo linguaggio come mediatore nella relazione di sostegno, d'aiuto e di sviluppo personale e sociale.

b) Definizione e tutela della figura professionale dell'operatore di Teatro Sociale e di Comunità, sia esso professionista o volontario, ove per Operatore di Teatro Sociale e di Comunità si intenda colui che dopo adeguato percorso personale di formazione in contesti e strutture idonee e sufficiente esperienza diretta sul campo abbia conseguito una riconosciuta competenza, capacità ed esperienza nell'ambito dell'intervento sociale e della relazione d'aiuto a mediazione teatrale.

c) Selezione, affiliazione e tutela di operatori di teatro sociale e di comunità, verificandone ed attestandone il livello di esperienza, formazione, professionalità, deontologia e competenza nonché l'aggiornamento permanente e, al fine di garantire la corretta informazione dell'utenza e la tutela della stessa e dei professionisti associati, creazione, pubblicazione e diffusione di un Registro Nazionale Operatori di Teatro Sociale e di Comunità.

d) Selezione, affiliazione e tutela delle associazioni, fondazioni, cooperative, compagnie teatrali ed, in generale, enti che adoperino il linguaggio teatrale per l'intervento nel disagio personale e sociale e nella relazione d'aiuto in modi e contesti che siano in linea con le finalità e gli scopi della Federazione e in accordo con gli standard qualitativi definiti dalla Federazione stessa.

e) Definizione degli standard di formazione ed aggiornamento della figura professionale dell'operatore di teatro sociale e di comunità.

f) Definizione e tutela dell'identità dell'operatore di Teatro Sociale e di Comunità come realtà emergente dalla storia del teatro e delle discipline antropologiche, sociali ed umanistiche, originata dall'esperienza di artisti, registi, attori ed insegnanti di teatro che hanno scelto di utilizzare questo linguaggio nella relazione di sostegno, aiuto e sviluppo personale e sociale.

In ragione di ciò, la Federazione Nazionale di Teatro Sociale si pone come finalità quella di definire e tutelare l'identità del teatro sociale e di comunità come realtà in dialogo, ma differenziata e distinta, dalle realtà di intervento a mediazione teatrale originate da percorsi attinenti al campo medico- scientifico, psicologico e psicopedagogico, quali teatro-terapia, dramma-teatro terapia, psicodramma e qualsivoglia altra forma di intervento a mediazione teatrale con caratteristiche e finalità terapeutiche.

g) Promozione di momenti di confronto, scambio e arricchimento reciproco fra tutti i soci e le realtà aderenti, nonché con tutte le altre realtà di intervento nel disagio sociale e personale, con particolare attenzione alle realtà che utilizzano la mediazione artistica (arti-terapie, teatro terapie, art counseling, psicoterapie a mediazione artistica, ecc.), nel rispetto delle reciproche identità e differenze di filosofia, approccio, modelli di riferimento e metodologia.

h) Tutela e sostegno del teatro sociale e di comunità come realtà artistica, traente valore dalla ricchezza della diversità di esperienze, linguaggi, approcci, metodi, campi e modi di ricerca, non definibile e vincolabile a priori all'interno di un modello univoco; valorizzazione della multiformità delle declinazioni del teatro sociale in quanto espressione della ricerca concreta, originale ed innovativa di artisti in uno specifico territorio, realtà sociale, comunità, contesto, gruppo o relazione.

i) Promozione del dialogo con le istituzioni al fine di riconoscere, valorizzare, regolamentare, sostenere e diffondere la professione di Operatore di Teatro Sociale e di Comunità.

Promozione di attività ed iniziative volte a valorizzare sotto il profilo tecnico e deontologico la professionalità dell'Operatore di Teatro Sociale, in particolare:

- 1) stimolando ogni iniziativa tendente alla formazione e alla preparazione tecnica dei Soci;
- 2) regolamentando le prestazioni professionali;
- 3) controllando l'osservanza da parte degli associati, della normativa posta, del codice deontologico e di tutti i doveri di correttezza per la tutela dell'utenza e la salvaguardia della dignità e del decoro professionale;
- 4) sperando azioni conciliative in tutte le controversie eventualmente insorgenti fra gli associati ovvero tra singoli associati e terzi;
- 5) sanzionando i comportamenti professionalmente scorretti dei propri associati;
- 6) prestando servizi a terzi sul piano conoscitivo e informativo.

m) Cura dei rapporti con altre Organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, potendo affiliarsi o federarsi con altre realtà aventi finalità e scopi in accordo con quelli della Federazione stessa.

n) Promozione di azioni tendenti alla definizione istituzionale della figura di Operatore di Teatro Sociale e di Comunità come nuova professione regolarmente riconosciuta e regolamentata sia in Italia che in campo internazionale.

o) promozione di iniziative di coordinamento, unificazione e sostegno delle attività di quanti esercitano, in qualsiasi forma, autonoma o subordinata, la professione di Operatore di Teatro Sociale e di Comunità, favorendo il confronto e lo scambio di esperienze, in uno spirito di amicizia, di collaborazione e di arricchimento reciproco.

p) Tutela degli interessi della categoria professionale, dei singoli associati e delle associazioni, cooperative ed enti affiliati.

q) Promozione tra i soci di scambio di documentazione ed esperienze tendenti a migliorare la preparazione culturale ed il necessario aggiornamento professionale, organizzando riunioni, convegni, corsi, stage a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché attività editoriale e di comunicazione.

r) Acquisizione di partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività coerenti con quelle previste dallo statuto, promuovendo rapporti e costituendo organismi con Associazioni anche al di fuori dell'ambito del Teatro Sociale che abbiano obiettivi affini o quando tale affiliazione possa contribuire al perseguimento degli scopi statutari.

s) Effettuazione, promozione, sostegno e diffusione di studi e ricerche sul teatro sociale e di comunità, sulla sua storia, sugli approcci, metodi e metodologie esistenti, nonché sul monitoraggio e verifica degli effetti e dell'efficacia dell'uso del teatro nei contesti del sostegno sociale e della relazione d'aiuto.

t) Effettuazione e diffusione di censimenti delle realtà esistenti ed operanti sul territorio nazionale e realizzazione di un archivio multimediale per la raccolta di testi, documentazioni fotografiche ed audiovisive sulle esperienze realizzate nel campo del teatro sociale e di comunità, favorendo lo scambio e la condivisione dei materiali con i ricercatori, le università, le accademie ed in generale le realtà che desiderino effettuare ricerche ed approfondimenti in questo campo e le cui finalità siano in sintonia con quelle della Federazione.

u) Organizzazione congressi, convegni, workshop, seminari, giornate di studio sui temi del teatro sociale e di comunità, nonché realizzazione, promozione, sostegno e diffusione di pubblicazione di libri, opere anche audiovisive di carattere scientifico, artistico o divulgativo su argomenti attinenti le finalità della Federazione, attuando collaborazioni e iniziative con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati.

v) Individuazione, selezione, affiliazione e sostegno di scuole e corsi finalizzati alla

formazione e all'aggiornamento degli operatori di teatro sociale, previa verifica da parte del consiglio direttivo dell'aderenza agli standard formativi definiti dalla Federazione e dell'accordo nelle finalità, nella metodologia e nella professionalità dei docenti del corso o della scuola alle linee guida indicate dalla Federazione;

inoltre, ai fini della tutela sia dell'utenza e delle realtà in cui si realizzano interventi di teatro sociale e di comunità, sia delle stesse associazioni, professionisti e operatori del settore, redazione, pubblicazione e diffusione di un Registro Nazionale Scuole e Corsi di Teatro Sociale aderenti alla federazione e in linea con le sue finalità e standard formativi.

E' fatto divieto alla Federazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La Federazione potrà tuttavia svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative o complementari delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge. Per lo svolgimento delle suddette attività, la Federazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. La Federazione, quando ritenuto opportuno, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate e può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente sia di professionisti non appartenenti alla Federazione sia di propri affiliati.

#### **Art. 6) (Soci)**

a) Previa presentazione di domanda scritta indirizzata al consiglio direttivo e successiva valutazione ed approvazione da parte della preposta Commissione di Verifica nominata dal consiglio direttivo della Federazione, possono confederarsi tutti i singoli, associazioni, cooperative, fondazioni, federazioni, gruppi costituiti, organizzazioni e organismi di volontariato che:

1. operino a vario titolo a livello locale, e/o nazionale e/o internazionale nel campo del teatro sociale e di comunità;
2. abbiano i requisiti di ammissione, come più sotto specificati al comma e) dell'art. 6 e all'articolo 7;
3. condividano il presente statuto e siano disponibili a perseguirne unitariamente le finalità e gli scopi.
4. si impegnino ad osservare i regolamenti ed i codici deontologici emanati dal consiglio direttivo.

b) L'affiliazione alla Federazione è possibile per ogni individuo ed organizzazione che ne abbia i requisiti senza alcuna discriminazione relativa alla razza, origine etnica, nazionalità, religione, convinzioni personali, appartenenza politica, condizione sociale, età, orientamento sessuale, condizione psicofisica, che accettino incondizionatamente il presente statuto.

c) I singoli, le associazioni e gli organismi che accettano di confederarsi alla Federazione dovranno attenersi, ognuno relativamente alle proprie pertinenze, agli standard di formazione di base e permanente stabiliti dal regolamento della Federazione stessa, agire in conformità con i regolamenti emanati dal consiglio direttivo riguardanti la vita associativa ed osservare le norme del Codice Deontologico dell'Operatore di Teatro Sociale e di Comunità redatto ed aggiornato dall'apposita commissione nominata dal consiglio direttivo.

d) Tutti i soci in regola con l'affiliazione hanno diritto pieno di voto ed uguali diritti e

doveri nella partecipazione alla vita associativa della federazione. L'affiliazione alla Federazione dà inoltre diritto a partecipare alle attività ed iniziative organizzate dalla Federazione stessa.

e) I soci si distinguono in cinque differenti categorie:

- 1) socio fondatore;
- 2) socio attestato;
- 3) organizzazione affiliata;
- 4) socio ordinario;
- 5) socio onorario.

Sono SOCI FONDATORI i singoli o le organizzazioni, operanti efficacemente nel campo del teatro sociale e di comunità, che hanno costituito la presente Federazione e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Sono SOCI ATTESTATI della Federazione i singoli che operino efficacemente nel campo del teatro sociale e di comunità e che, dopo aver presentato regolare domanda scritta e dopo essere stati sottoposti a verifica dei requisiti da parte della apposita commissione, siano stati ammessi ad affiliarsi per mezzo di comunicazione scritta e siano in regola con il pagamento delle quote associative. Tali soci, oltre ad essere iscritti nel registro dei soci della Federazione saranno inoltre contestualmente inseriti nel Registro Nazionale di Operatore di Teatro Sociale e di Comunità redatto dalla Federazione stessa, ricevendo un attestato di iscrizione al registro.

Sono ORGANIZZAZIONI AFFILIATE le compagnie teatrali, associazioni, cooperative, enti ed organizzazioni di qualsiasi natura che, occupandosi a vario titolo di Teatro Sociale e di Comunità o di attività ad esso correlate ed intendendo promuoverne la diffusione e lo sviluppo, si riconoscano negli scopi e finalità della FNTS e si impegnino ad accettarne unitariamente lo Statuto ed i regolamenti interni.

Sono SOCI ORDINARI i singoli che, pur non operando direttamente come operatori di teatro sociale e di comunità, od essendo ancora in formazione, o non avendo i requisiti per essere inseriti nel Registro Nazionale di Operatore di Teatro Sociale e di Comunità ma interessandosi a vario titolo di teatro, di arte, di sostegno nel disagio, di intervento sociale, di educazione, di formazione, di crescita della persona e di qualsivoglia campo correlato con il Teatro Sociale e di Comunità, desiderino promuovere l'arte teatrale ed il suo linguaggio nelle sue applicazioni in campo sociale e come mediatore nella relazione di sostegno, d'aiuto e sviluppo personale e di comunità, riconoscendosi nelle finalità della FNTS, condividendone gli obiettivi ed intendendo supportare la Federazione nel conseguimento dei suoi scopi istituzionali. Il socio ordinario pur potendo a tutti gli effetti partecipare alla vita associativa della Federazione e a tutte le attività da essa organizzate e pur condividendo i diritti e doveri inerenti la vita associativa della federazione non ne condivide i regolamenti e gli obblighi relativi alla figura professionale degli operatori iscritti al Registro Nazionale di Operatore di Teatro Sociale e di Comunità, registri dai quali, fino al conseguimento dei requisiti necessari, è escluso. L'affiliazione del socio ordinario è subordinata a presentazione di regolare domanda corredata da esauriente spiegazione circa i motivi della richiesta di affiliazione e sulle modalità di sostegno alla Federazione che il richiedente si propone, nonché da successiva verifica da parte della commissione apposita e comunicazione scritta di accettazione. E' socio sostenitore il singolo che, superata la procedura di ammissione, sia in regola con le quote associative.

Sono SOCI ONORARI i singoli o le organizzazioni che in seguito a valutazione da parte del consiglio direttivo di particolare benemerita nel campo del teatro sociale e di comunità ed in considerazione di una comunità di intenti ed una potenzialità di proficua collaborazione, vengano invitati dalla Federazione ad affiliarsi e ne confermino per iscritto

l'accettazione.

Tutti i soci appartenenti alle diverse categorie hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti della Federazione e della vita associativa.

I soli soci attestati, iscritti al Registro Nazionale Operatore Teatro Sociale, devono inoltre attenersi ai regolamenti e ai codici deontologici inerenti l'iscrizione a detto registro e quindi pertinenti ai soli professionisti iscritti.

f) Il Comitato Direttivo, dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie ed aver deliberato l'ammissione del richiedente, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel registro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La carica di socio viene acquisita a tempo indeterminato. E' esclusa espressamente ogni limitazione della qualità di socio in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

g) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Perdita per recesso.

La domanda di recesso da parte di un socio può essere presentata in forma scritta in qualsiasi momento dell'anno alla Federazione la quale ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della stessa per ratificarla attraverso delibera del consiglio direttivo e conseguente cancellazione dal registro dei soci.

Il mancato versamento della quota associativa entro i 30 giorni successivi alla scadenza della stessa è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è ritenuto, quindi, atto di dimissioni. E' considerata altresì manifestazione di volontà di recesso il mancato versamento delle contribuzioni integrative che il consiglio direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire. Il consiglio direttivo, constatato lo stato di irregolarità nel versamento delle quote associative o delle contribuzioni integrative, e decorsi i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini, con delibera scritta, ratifica la recessione dell'affiliato e ne effettua conseguente cancellazione dal registro dei soci.

Perdita per esclusione.

Su richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci l'Assemblea dei Soci può deliberare, con votazione per maggioranza, l'espulsione di Soci nei casi di:

- 1) condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza alla Federazione;
- 2) comportamento contrastante con gli scopi della Federazione ed i contenuti del presente statuto;
- 3) gravi violazioni degli obblighi statutari e dei regolamenti e codici deontologici emanati dalla Federazione.

Prima di procedere all'esclusione verranno comunicati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. In mancanza di risposta scritta, dopo 30 giorni, verrà applicata la norma del "silenzio assenso".

Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell'espulsione stessa, il Socio può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio direttivo il quale, accertata la decadenza dei motivi di espulsione, può decidere di presentare all'Assemblea ordinaria la proposta di riammissione.

Il socio receduto o escluso o deceduto non ha diritto alla restituzione delle quote

associative versate.

#### **Art. 7) Requisiti di ammissione**

a) I requisiti di ammissione, per le diverse categorie di Soci, verranno identificati, redatti ed aggiornati da apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo. Detta commissione, dopo attento studio, redigerà un documento che dovrà essere discusso, eventualmente revisionato ed infine approvato dall'assemblea generale dei soci. Detto documento denominato "Norme di ammissione alla Federazione Nazionale di Teatro Sociale" avrà validità di cinque anni al termine dei quali dovrà essere revisionato ed eventualmente aggiornato da nuova commissione appositamente nominata dal consiglio direttivo e nuovamente approvato dall'assemblea generale dei soci.

b) L'affiliazione alla federazione viene deliberata dal consiglio direttivo in conformità con le "Norme di ammissione alla Federazione Nazionale di Teatro Sociale".

c) Il consiglio direttivo nominerà annualmente una apposita "Commissione di Verifica" dei requisiti di ammissione alla Federazione di Teatro Sociale. Detta commissione avrà la responsabilità di verificare, nei tempi stabiliti dal Regolamento generale della Federazione, se i richiedenti l'affiliazione siano effettivamente in possesso dei requisiti stabiliti nel documento "Norme di ammissione alla Federazione Nazionale di Teatro Sociale", a quale categoria di Soci appartengano e se abbiano i requisiti per essere iscritti al Registro Nazionale Operatori di Teatro Sociale, presentando infine relazione scritta al Consiglio Direttivo che, valutata la relazione, potrà, a sua esclusiva discrezione, deliberare l'ammissione ratificando l'effettiva affiliazione alla Federazione con l'iscrizione del richiedente al registro dei soci nella categoria di appartenenza e, quando in possesso dei requisiti necessari, anche al Registro Nazionale Operatori di Teatro Sociale e di Comunità.

#### **Art. 8 (Doveri e diritti degli associati)**

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della Federazione;
- c) a versare nei termini stabiliti le quote associative nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il consiglio direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire;

I soci iscritti al Registro Nazionale Operatori di Teatro Sociale sono obbligati inoltre a rispettare le indicazioni emanate dalla Federazione pertinenti la figura professionale dell'operatore di teatro sociale ed in particolare:

- a) ad attenersi alle norme di aggiornamento permanente definite da apposite delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea;
- b) a rispettare il codice deontologico dell'Operatore di Teatro Sociale e di Comunità redatto ed aggiornato da apposita commissione nominata dal consiglio direttivo e da esso approvato;
- c) ad essere assicurati per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) ad uniformarsi a tutte le deliberazioni di carattere etico, professionale, ed economico emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo riguardanti la professione dell'operatore di Teatro Sociale, la tutela della categoria professionale e dell'utenza.

Provvedimenti disciplinari.

Qualora l'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati, su denuncia o segnalazione di terzi, di utenti, del consiglio direttivo o di altro socio, sarà sottoposto a provvedimento disciplinare dinanzi al consiglio direttivo che, ascoltata la replica dell' associato, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura o la sospensione temporanea, e, nei casi più gravi, la proposta di espulsione da presentare all'Assemblea.

I soci hanno diritto:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

#### **Art.9** (Organi dell'Associazione)

Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- le commissioni di lavoro.

#### **Art. 10)** Assemblea dei Soci

a) Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie. Le Assemblee straordinarie sono quelle indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre. Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto della Federazione o allo scioglimento della stessa.

b) Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell'assemblea dei Soci. Ogni anno, comunque, entro e non oltre tre mesi dopo la fine dell'anno sociale precedente, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all'esame e alla delibera dei Soci:

- 1) il rendiconto e bilancio (nelle sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) a consuntivo dell'anno precedente;
- 2) il bilancio preventivo dell'anno corrente;
- 3) la Relazione Annuale del Presidente sulla attività associativa sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- 4) l'eventuale rinnovo delle cariche associative quando in corrispondenza dello scadere delle stesse.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente, oppure, su richiesta firmata da almeno la metà del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro un mese dalla ricezione della richiesta, chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente, comunicando data e luogo dell'assemblea al Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci o per e-mail certificata o mediante pubblicazione su eventuale rivista/bollettino ufficiale (cartacei o informatici) della Federazione, con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data dell'assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima non raggiungesse le

presenze previste per essere operativa.

Il Consiglio direttivo, a maggioranza, può convocare un'assemblea straordinaria urgente entro 48 ore per deliberare attività di carattere urgente e/o grave relativi alle attività della Federazione. Tale assemblea straordinaria urgente esclude atti relativi ad ammissione/esclusione dei soci, modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, decisioni già ratificate dall'assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul Libro delle Assemblee. Nel verbale dell'assemblea devono risultare annotati:

- a) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell'assemblea;
- b) il riassunto degli argomenti discussi,
- c) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi;
- d) le dichiarazioni, succintamente, di cui venga espressamente richiesta l'annotazione con indicazione del nome del richiedente;
- e) quant'altro il Segretario, col consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.

Le delibere sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei Soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto in prima convocazione.

In seconda convocazione le deliberazioni si intendono validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei Soci intervenuti qualunque sia il numero degli intervenuti all'assemblea.

Le delibere di modifica allo Statuto e della messa in liquidazione della Federazione, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti, le altre delibere sono prese a maggioranza semplice.

Ogni Socio intervenuto ha diritto ad un voto. Poiché la Federazione ha carattere nazionale, nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Socio può esprimere il proprio voto anche mediante delega scritta da conferire ad altro Socio per un massimo di tre deleghe per ognuno. Ogni altra normativa relativa alla regolamentazione delle deleghe sarà definita nell'ambito del Regolamento generale della Federazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente o deliberata dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed assolve alle seguenti funzioni:

- a) decide le linee generali della politica associativa;
- b) discute, revisiona ed approva il Regolamento generale della Federazione;
- c) discute, revisiona ed approva le Norme di ammissione alla Federazione.
- d) discute, revisiona ed approva, il Codice Deontologico dell'Operatore di Teatro Sociale;
- e) allo scadere delle cariche associative elegge il Presidente della Federazione ed il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei membri tra 3 e 7.
- f) discute ed approva le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) assume ogni altra deliberazione in materia di interesse professionale;
- h) delibera l'esclusione e la riammissione dei Soci;
- i) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario della Federazione;
- l) delibera il versamento di contribuzioni integrative o dà mandato al consiglio direttivo per la definizione delle stesse;
- m) delibera lo scioglimento dell'Associazione e determina la destinazione del patrimonio

sociale che, comunque dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con le finalità analoghe, a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 11) Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è l'organo esecutivo della Federazione cui competono i seguenti compiti:

- a) delibera l'ammissione dei soci alla Federazione, nella relativa categoria di appartenenza, curando la tenuta del Registro dei Soci e provvedendo al suo aggiornamento;
- b) delibera l'iscrizione dei soci che ne hanno i requisiti al Registro Nazionale Operatori di Teatro Sociale e di Comunità ed al Registro Nazionale Compagnie di Teatro Sociale e di Comunità provvedendo al suo aggiornamento;
- c) determina l'ammontare della quota associativa e degli eventuali contributi integrativi e tiene un registro circa il versamento da parte dei soci di dette quote e su eventuali stati di morosità;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- e) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- f) vigila sull'osservanza del Codice Deontologico e di tutti gli altri regolamenti e norme deliberate dagli organi della Federazione;
- g) predisporre il programma operativo e approva il rendiconto dell'Associazione, consuntivo e preventivo, redatto dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- h) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione in conformità dei fini statutari;
- i) formula, modifica ed approva, avvalendosi di apposite commissioni da lui designate, il Regolamento generale della Federazione, il Codice Deontologico e le Norme di ammissione alla Federazione sottoponendoli alla ratifica dell'assemblea;
- l) interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati ed i terzi.
- m) in generale provvede a tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Membri compreso tra 3 e 7, eletti fra i soci medesimi dall'assemblea ordinaria.

La metà più uno dei componenti del consiglio direttivo deve obbligatoriamente appartenere alla categoria dei Soci Attestati iscritti al Registro Nazionale Operatori di Teatro Sociale.

I membri del consiglio direttivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio al massimo entro 60 giorni. Durante questo periodo, il Consiglio Direttivo può svolgere solo attività di amministrazione ordinaria e non può intraprendere alcuna altra azione per conto della Federazione.

Il consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice - Presidente della Federazione, il Segretario e il Tesoriere.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'amministrazione ordinaria della Federazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di

cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.

Il Tesoriere:

- a) è responsabile della tenuta della contabilità della Federazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla legge;
- b) ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;
- c) redige il rendiconto, a consuntivo e a preventivo, predisponendo per il Consiglio il bilancio economico e finanziario, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;
- d) può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri e nominare Procuratori speciali per singoli atti rientranti nelle proprie funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire commissioni di lavoro che lo aiutino nello svolgimento dei propri compiti istituzionali quali, per esempio, la Commissione di studio per la definizione delle Norme di Ammissione e la Commissione di Verifica dei requisiti di ammissione alla Federazione. Tali commissioni hanno puro ruolo e valore consultivo e lavorano sotto stretta supervisione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, presa visione delle relazioni di dette commissioni delibera in piena libertà nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

#### **Art. 12) Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, tramite raccomandata o con e-mail certificata, effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul Libro verbali del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13) Il Presidente della Federazione**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le delibere. In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell'associazione va al Vice-Presidente. Il Presidente assume provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare uno o più Membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono.

#### **Art. 14) Scadenza degli esercizi sociali**

Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 15) Bilancio**

Il Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria. Il rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico nel rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 16) Patrimonio**

Il Patrimonio della Federazione è costituito da:

- contributi degli aderenti e dei privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- beni acquistati dalla federazione.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita della Federazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario della Federazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**Art 17)**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Regolamento generale della Federazione, al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.

**Art. 18)**

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibererà in merito alle destinazioni del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore al quale verranno attribuiti i poteri necessari.